

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 28 luglio 2014



CTU

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	28/07/14	P. 21	Per il consulente tecnico il test del contraddittorio	Paolo Frediani	1
Sole 24 Ore - Norme E Tributi	28/07/14	P. 21	Atti smarriti o in ritardo: il perito paga i danni		2
Sole 24 Ore - Norme E Tributi	28/07/14	P. 21	Così la relazione è completa		4

BANDA LARGA

Corriere Della Sera	28/07/14	P. 30	Italia in ritardo sulla banda larga, un solco tra programmi e risultati	Maria Serena Natale	5
----------------------------	----------	-------	---	---------------------	---

ICT

Repubblica	28/07/14	P. 24	Com'era verde la Silicon Valley	Federico Rampini	6
-------------------	----------	-------	---------------------------------	------------------	---

SCIA

Italia Oggi Sette	28/07/14	P. 15	Scia e permessi, tutto in uno	Andrea Mascolini	9
--------------------------	----------	-------	-------------------------------	------------------	---

PIANO CASA

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	28/07/14	P. 22	Piani casa rivolti anche al sociale	Raffaele Lungarella	10
---	----------	-------	-------------------------------------	---------------------	----

Processo. Le «best practice» da seguire per chi opera come esperto del giudice

Per il consulente tecnico il test del contraddittorio

Invalida l'attività che non assicura la partecipazione delle parti

PAGINA A CURA DI
Paolo Frediani

■ Negli ultimi anni - complice la crisi economica - un numero crescente di professionisti si è rivolto al settore della **consulenza tecnica di ufficio** (Ctu). Il trend è confermato dall'incremento delle istanze di iscrizione all'albo dei Ctu, ma pone una seria questione professionale: la consulenza, infatti, impone conoscenze giuridiche che si aggiungono alle competenze specialistiche (tecniche, mediche, contabili e così via). Uno dei punti più delicati riguarda lo svolgimento delle operazioni e la necessità che il consulente tecnico d'ufficio rispetti rigorosamente gli istituti che governano il processo; ciò affinché la sua opera possa trovare piena validità per le finalità a cui è preposta. Una consulenza ineccepibile sotto il profilo scientifico, infatti, potrebbe non esserlo sotto quello procedurale-regolamentare fino al punto da diventare inutilizzabile per il giudice.

Uno degli aspetti più importanti del processo, il rispetto del **principio del contraddittorio** e del diritto dalla difesa, incide sull'intera opera del consulente. Secondo l'articolo 101 del Codice di procedura civile - direttamente correlato ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione - il Ctu, al pari del magistrato, nelle

operazioni di consulenza, deve garantire una partecipazione effettiva dei difensori e dei tecnici di parte (se nominati) oltre che delle parti stesse.

Ad esempio, occorre ricordare che la comunicazione d'inizio delle operazioni peritali può avvenire in sede di udienza di affidamento d'incarico ovvero in momento successivo. In questo secondo caso, però, il consulente deve avere cura di inviarla agli aventi titolo utilizzando strumenti idonei ad attestare la corretta ricezione (oggi lo strumento più efficace è la Pec). L'eventuale difforme avviso - a seconda dei casi - è censurabile secondo la norma e potenzialmente capace di rendere inutilizzabile il lavoro peritale. È questo il caso del Ctu che inizi le operazioni peritali senza aver avvertito una delle due parti (difensori e tecnici di parte, se nominati) oppure avendolo fatto ma con mezzi inadeguati. E lo stesso accade al consulente che, dopo una sospensione delle attività, non abbia cura di dare nuovo avviso della ripresa delle operazioni.

Va ricordato anche il caso in cui il Ctu abbia svolto ispezioni e/o indagini di natura istruttoria (quindi con valore rilevante ai fini peritali) senza la presenza delle parti o di una di esse. È questo ad esempio il caso del Ctu che compia attività di accertamento tecnico sui luoghi di cui è causa senza consentire la partecipazione delle parti, oppure svolga attività con il proprio ausiliario esperto senza aver consentito alle parti attività analoga, oppure ancora non si astenga dallo svolgere le proprie indagini nell'ipotesi in cui vi sia un impedimento nell'accesso ai

luoghi per una delle parti.

Altro caso può essere quello della partecipazione alle attività di consulenti non regolarmente nominati (questi debbono essere nominati nelle modalità stabilite dall'articolo 201 del Codice di rito). Ciò accade - ad esempio - quando la parte non abbia nominato il proprio consulente con dichiarazione a verbale di udienza o depositata in cancelleria, quando gli affianchi un altro soggetto con il ruolo di esperto senza idonea nomina o provveda a una sostituzione in difformità.

La violazione del principio del contraddittorio può riguar-

dare anche il caso dell'acquisizione documentale da parte del Ctu che attraverso il potere conferitogli dal magistrato svolge indagini presso enti e autorità acquisendo atti e documenti che - proprio per il rispetto del contraddittorio - deve porre a disposizione delle parti per consentire loro l'esercizio di controllo e valutazione. E lo stesso accade quando il consulente - specificamente autorizzato dal giudice - raccoglie informazioni da terzi o chiede chiarimenti alle parti senza darne opportuno avviso. O, ancora, quando consente la produzione e l'introduzione nel giudizio (tenendone quindi conto) di particolare documentazione in violazione dei principi dell'onere probatorio (articolo 2697 del Codice civile) della disponibilità delle prove (articolo 115 del Codice di procedura) e dei termini stabiliti dalla norma (articolo 183, comma 6) e delle preclusioni previste dall'impianto normativo.

Non c'è dubbio, quindi, che il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa sia centrale nel compito del Ctu, rappresentandone un precipuo obbligo, e la sua violazione può comportare, nei casi più gravi, effetti indesiderati sul piano dell'efficacia del lavoro peritale. In particolare possono ravvisarsi i casi di annullamento della consulenza - sebbene i vizi della consulenza diano luogo a una invalidità solo relativa, che se non eccepita dalle parti con la prima difesa successiva resta sanata - con rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente anche con effetti spiacevoli sul piano delle possibili responsabilità di quest'ultimo.




Le linee guida di Cnf e Cng

La relazione peritale è l'atto che può valorizzarne (o vanificarne) l'attività. Il codice di rito non fornisce uno standard di composizione. Anche per questo il Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati hanno definito il Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione. L'opera ha l'obiettivo di uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale delineando le linee guida per il corretto svolgimento del mandato giurisdizionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.codicedellarelazioneperitale.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Responsabilità. Profili disciplinari, penali e civili

Atti smarriti o in ritardo: il perito paga i danni

■ I consulenti tecnici di ufficio sono esposti a diversi profili di responsabilità nell'adempimento del loro mandato giurisdizionale.

■ **Responsabilità disciplinare.** È regolamentata dagli articoli 19, 20 e 21 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e soggetta alla vigilanza del presidente del tribunale, che verifica la «condotta morale specchiata» e l'adempimento agli obblighi assunti. Nella prima rientra l'assenza di condanne penali o civili, l'irrogazione di sanzioni amministrative incidenti sull'esercizio della professione o che comunque denotano spregio della legalità. Sono esempi di questa casistica le condanne per falso in atto pubblico o guida in stato di ebbrezza. Nel campo dell'adempimento degli obblighi rientrano invece le condotte conseguenti all'assunzione dell'incarico, come il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio, la mancata comparizione all'udienza per il giuramento o il mancato deposito della relazione senza motivi o, ancora, le violazioni delle norme aggravate dalla necessità del rinnovo della consulenza. Le sanzioni sono l'avvertimento, la sospensione dall'Albo fino a un anno e la cancellazione dall'Albo.

■ **Responsabilità penale.** I profili di responsabilità penale del Ctu sono governati dagli articoli 64 del Codice di procedura civile, 314 e seguenti, 328, 366, 373 e seguenti del Codice penale. Anzitutto occorre rilevare che il consulente - in base all'articolo 357 del Codice penale - riveste la qualifica di pubblico ufficiale e può incorrere nelle fattispecie di reato di peculato, concussione, cor-

ruzione e abuso d'ufficio.

Per quanto più connesso all'incarico possono concretizzarsi reati che prevedono, tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio della professione:

● rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366 del Codice penale): il Ctu che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito. Reclusione fino a sei mesi oppure multa da 30 a 516 euro;

● omissione di atti d'ufficio (articolo 328): il Ctu che si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno

L'INQUADRAMENTO

Il professionista incaricato è pubblico ufficiale e può incorrere tra gli altri nel reato di omissione di atti d'ufficio

degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo. Reclusione da sei mesi a due anni;

● falsa perizia (articolo 373): il Ctu che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri, cosiddetto reato di evento; occorre la consapevolezza del falso da parte del consulente. Reclusione da due a sei anni;

● frode processuale (articolo 374): il Ctu che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. Reclusione da sei mesi a tre anni.


Vi sono poi le responsabilità penali e civili dell'articolo 64 del Codice di procedura civile (colpgrave) attraverso le quali il consulente può essere punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329

euro, l'interdizione dall'esercizio della libera professione, oltre al risarcimento dei danni causati alle parti. Sono i casi del Ctu che compie operazioni peritali viziate da irregolarità con consulenza poi annullata, una relazione palesemente incompleta che impone la rinnovazione ovvero viziata da grossolani errori materiali che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato o ancora che smarrisce documenti originali contenuti nei fascicoli di parte non più riproducibili.


■ **Responsabilità civile.** Si tratta della responsabilità (extracontrattuale) che obbliga il Ctu a risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta. La fattispecie è regolata dagli articoli 64 del Codice di procedura civile, 1176, 1218 e 2043 e seguenti del Codice civile. Tra le condotte colpose suscettibili di arrecare un danno possono riconoscersi quelle della perdita della cosa controversa e dei documenti, omissione nell'eseguire accertamenti irripetibili, rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo, le ipotesi di sostituzione del Ctu e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia.

■ **Privacy.** Occorre poi ricordare che sul Ctu e sul consulente di parte incombono le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali delle parti come stabilite dalla deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali. Le inosservanze sono punite penalmente, con sanzioni amministrative oltre agli eventuali profili di responsabilità civile in caso di danno arrecato alle parti.


© RIPRODUZIONE RISERVATA




I tre livelli



La sanzione massima è la cancellazione dall'Albo
Il rifiuto ingiustificato di svolgere l'incarico per l'iscritto all'albo o il mancato deposito della relazione senza motivo sono tra gli atti che fanno scattare, tra le altre, la responsabilità disciplinare a carico del consulente tecnico d'ufficio. Si va dall'avvertimento fino alla cancellazione dall'Albo, passando per la sospensione



Anche la colpa grave fa scattare il reato
Per incorrere in responsabilità di tipo penale non occorre che il Ctu attesti il falso nella propria relazione o alteri materialmente le prove o lo stato dei luoghi. È sufficiente che ometta qualcuno degli atti a lui rimessi, rifiuti gli uffici a lui dovuti o abbia assunto l'incarico senza avere l'indispensabile grado di perizia



Vanno risarciti i danni causati alle parti
Il consulente tecnico d'ufficio che smarrisce un documento originale, oppure non esegue tempestivamente un accertamento irripetibile potrebbe dover risarcire i danni causati alle parti dalla propria imperizia. Lo stesso può accadere nel caso di relazione penale gravemente incompleta e quindi inutilizzabile

La documentazione. I requisiti per evitare le irregolarità

Così la relazione è completa

■ La **relazione peritale** è il prodotto dell'opera del Ctu e rappresenta l'atto con il quale questi adempie al mandato giurisdizionale. Formerà oggetto di valutazione da parte degli operatori del processo e perciò, da un lato, deve essere in grado di fornire motivazioni chiare nel rispetto della scienza e, dall'altra, compiersi in rigoroso ossequio alle norme processuali. Una relazione incompleta, viziata da omissioni e/o irregolarità sarebbe inutilizzabile e costringerebbe il giudice ad operare una rinnovazione delle operazioni, se del caso, con sostituzione del consulente. L'elaborato peritale dovrebbe articolarsi nelle parti introduttiva, descrittiva, valutativa e conclusiva, ciascuna con le proprie finalità.

In ogni caso, non dovrebbero mai mancare questi elementi, accompagnati, ove necessario, dalle allegazioni documentali:

■ **Udienza di conferimento d'incarico.** Indicazione delle disposizioni impartite dal magistrato, delle autorizzazioni e dei termini ex articolo 195, comma 3, del Codice di procedura civile.

■ **Ordinanze e udienze.** Even-

tuali ordinanze e/o udienze successive all'affidamento dell'incarico con le conseguenti assunzioni del giudice.

■ **Nomina dei consulenti tecnici di parte.** Indicazione dei consulenti di parte e modalità delle loro nomine.

■ **Istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale.** Eventuali istanze del Ctu atte a prorogare il termine di deposito della relazione peritale.

■ **Comunicazione d'inizio delle operazioni peritali.** Indicazioni della data e delle modalità con la quale il Ctu ha avvisato dell'inizio delle operazioni peritali.

■ **Istanze al magistrato.** Eventuali istanze presentate dal Ctu per l'assunzione di specifiche decisioni, anche ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, con le conseguenti assunzioni del giudice.

■ **Svolgimento delle operazioni peritali.** Le operazioni svolte, anche con finalità conciliativa, attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni.

■ **Istanze e osservazioni delle parti.** Istanze e osservazioni proposte dalle parti a norma dell'articolo 194 del Codice di

procedura civile con risposta del Ctu.

■ **Documenti peritali.** Documenti utilizzati dal Ctu nell'espletamento dell'incarico con l'indicazione delle fonti di provenienza.

■ **Memorie delle parti.** Le memorie delle parti richieste all'esito delle indagini peritali in modo da consentire loro deduzioni tecniche prima dell'elaborazione della relazione peritale preliminare.

■ **Risposta al quesito.** La risposta al quesito nella relazione preliminare attraverso le motivazioni e gli elementi a supporto.

■ **Osservazioni delle parti e considerazioni del Ctu.** Raccolta e sintesi ragionata delle osservazioni prodotte dalle parti alla relazione peritale preliminare, seguite dalle osservazioni del Ctu con il loro accoglimento o rifiuto.

■ **Risposta conclusiva al quesito.** La risposta conclusiva al quesito comprensiva delle eventuali modificazioni suggerite dalle osservazioni di parte.

■ **Limiti e riserve del mandato.** Indicazione dei limiti e delle riserve di svolgimento del mandato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ITALIA IN RITARDO SULLA BANDA LARGA UN SOLCO TRA PROGRAMMI E RISULTATI

 Tecnologia e innovazione pilastri della strategia italiana per il semestre di presidenza dell'Unione Europea: lo aveva annunciato il premier Matteo Renzi al forum Digital Venice di inizio luglio, lo ha ribadito il ministro Pier Carlo Padoan davanti alla commissione Affari economici dell'Europarlamento. La consapevolezza politica di dover puntare sulle idee è chiara, il ritardo da colmare è forte. Un ritardo al livello molto concreto di alfabetizzazione digitale, qualità delle linee esistenti, penetrazione della banda larga ad alta velocità.

È un richiamo alla concretezza quello contenuto nel rapporto sul mercato delle telecomunicazioni elaborato dalla Commissione Ue per il periodo 2012-13. Il documento fotografa un Paese che ha compiuto «leggeri miglioramenti» sulla banda larga ma mantiene un ritmo inferiore alla media europea. In particolare, «le penetrazioni della banda larga fissa tradizionale e di nuova generazione sono ancora molto al di sotto della media» e l'Italia è l'ultimo dei 28 Stati dell'Unione per diffusione di banda con velocità da 30 Mbps e per copertura delle reti d'accesso di nuova

generazione. «Molto bassa» la qualità delle linee esistenti, con solo il 18,4% degli abbonamenti con velocità superiori a 10 Mbps contro la media Ue del 66%. Male anche i ricavi: dopo aver perso il 3,4% nel 2011 e il 6,1% nel 2012, il ricavo medio per utente si è fermato a 153 euro contro una media europea di 187. «Nel contesto della crisi economica i ricavi del settore tlc con-


tinuano a calare — rileva Bruxelles — e questo ha avuto un impatto negativo sugli investimenti», scesi del 2,3% nel 2011 e dello 0,6% nel 2012, a fronte di una ripresa del 7,8% a livello comunitario. Bene invece la banda larga mobile, che a gennaio ha toccato una quota di penetrazione del 66,3%, il doppio del

2011 e sopra la media del 61,1%.

La Ue aveva già inserito lo sviluppo dell'infrastruttura per la banda larga veloce nelle raccomandazioni rivolte all'Italia nel 2013. Il governo ha fissato obiettivi chiari in linea con l'Agenda digitale e la strategia di crescita Europa 2020. Ancora una volta, si tratta di accelerare.

Maria Serena Natale
msnatale@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si è inceppata
la macchina da soldi
della Rete? Amazon segna
un rosso record, Microsoft
taglia ancora. Le Borse
cominciano a perdere
la fiducia mentre tutti,
dai big alle start-up,
affrontano crisi
e ristrutturazioni

Com'era verde la Silicon Valley


FEDERICO RAMPINI

CHE cosa succede se si guasta la macchina da soldi della Rete? Da qualche tempo l'economia digitale occupa le prime pagine dei giornali non solo per collocamenti in Borsa miliardari, innovazioni futuristiche, start-up fondate da imprenditori-ragazzini, ma anche per annunci ben più duri: licenziamenti in massa, perdite, ristrutturazioni. Gli esperti si dividono, tra chi loda la flessibilità tipica della «distruzione creativa», e chi invece intravede una «stagnazione secolare» all'orizzonte.

La settimana scorsa si è chiusa con Wall Street in allarme per i guai di Amazon. Il più grande supermercato online, che dai libri si è allargato fino a vendere di tutto, continua ad aumentare le sue perdite. Fin qui Amazon faceva notizia per la sua aggressività, per esempio i metodi spietati che usa per piegare al suo volere gli editori di libri (è arrivata a sabotare le vendite dei titoli Hachette per mettere in ginocchio la casa editrice). Ma come imprenditore, il fondatore e capo di Amazon, Jeff Bezos, era circondato dalla venerazione. Ora sono gli investitori a tremare. Il fatturato di Amazon continua a crescere, 20 miliardi di

dollari nell'ultimo bilancio trimestrale, ma di profitto non c'è traccia. Anzi, le perdite aumentano, a 126 milioni in un trimestre. La Borsa ha reagito "cancellando" 15

miliardi di capitalizzazione di questo gruppo. Il modello Bezos è rimasto fedele a se stesso: lui punta a divorare quote di mercato, accaparrare clienti, distruggere i concorrenti; dopo aver fatto terra



bruciata attorno a sé verrà il momento di raccogliere i profitti. Ma dopo averlo tanto osannato, i mercati cominciano a temere che il profitto non arrivi mai. Tanto più che Amazon perde quota nell' "unica nicchia redditizia": "the cloud", la nuvola, cioè l'attività che consiste nell'affittare ad aziende clienti la propria capacità di memoria e di calcolo, un pezzetto dei propri server. Nel "cloud" altri si fanno strada con successo, dai grossi nomi come Google ad imprese molto più piccole.

Amazon non è arrivata al punto da dover annunciare maxi-licenziamenti, anche se sperimenta molte tecnologie che eliminano manodopera umana, dai droni per le consegne ai robot per la gestione dei magazzini-deposito. Ma altri gruppi hi-tech stanno tagliando gli organici senza pietà. Accade a Seattle, la città della West Coast settentrionale dove hanno sede Amazon e Microsoft, così

Il colosso di Jeff Bezos continua a fare ricavi ma gli utili non arrivano e il suo "cloud" stenta

come più a Sud nella Silicon Valley vera e propria. L'azienda fondata da Bill Gates licenzia 18.000 dipendenti, il 14% di tutta la sua forza lavoro. Un'ecatombe, senza precedenti nei 39 anni di storia di un'azienda che all'apice del suo successo era diventata "sinonimo" dell'informatica. È più del triplo dei licenziamenti che vennero decisi dalla stessa Microsoft cinque anni fa, al termine della più grave recessione dalla nascita dell'azienda. Il colpo più duro si concentra sui dipendenti europei della Nokia, colosso finlandese della

telefonia mobile, la regina decaduta dei cellulari ormai in preda al declino. La divisione della Nokia che produce telefonini fu comprata da Microsoft, e il grosso dei licenziamenti (12.500) avverranno proprio lì. Restano pur sempre altri 5.500 licenziamenti che riguardano proprio la casa madre americana, a riprova che l'economia digitale non è solo una macchina che crea ricchezza e lavoro.

La crisi di Microsoft è relativa — l'utile aumenta... anche grazie ai licenziamenti — ma conferma quanto sia "instabile" ogni equilibrio dell'industria hi-tech. Le gerarchie, i rapporti di forze tra i big sono esposti a shock improvvisi. Le fortune degli imprenditori possono cambiare repentinamente, strategie consolidate vengono travolte da errori di previsione e rovesci brutali. È solo pochi mesi fa che l'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft fece scalpore. Quell'operazione confermava la centralità degli smartphone nell'economia digitale. Da quando i cellulari hanno iniziato a soppiantare i personal computer come strumento di accesso a Internet, tutti hanno dovuto adattare le proprie strategie: da Microsoft a Google a Facebook. L'azienda fondata da Bill Gates, in particolare, nel suo fatturato e nei suoi utili è ancora troppo dipendente dalla vendita di software per computer.

Nella Silicon Valley, che comincia a Sud di San Francisco, una vicenda esemplare è quella di Hewlett-Packard. Questo colosso, designato dalle iniziali Hp, ha una storia che quasi coincide con la genesi della Silicon Valley in quanto distretto industriale leader nelle tecnologie avanzate. Gran parte dell'elettronica moderna nella sua evoluzione è stata accompagnata dall'ascesa di Hp e di alcuni giganti vicini come Intel. Eppure

da anni Hp è una macchina di distruzione dell'occupazione. Marchio ancora diffuso nei personal computer, nelle macchine da ufficio multi-uso (fotocopiatrici più fax più stampanti più scanner), Hp non si è mai veramente ripresa dall'urto competitivo delle delocalizzazioni asiatiche, che hanno trasformato lo hardware in una commodity, prodotti di massa a basso prezzo e minimo margine di utile. Hp all'inizio di questa estate ha annunciato che licenzierà dagli 11.000 ai 16.000 dipendenti, che vengono ad aggiungersi ai 34.000 posti già eliminati. Il 10% dei dipendenti sono condannati, è il prezzo da pagare perché il gruppo continui a presentare dei bilanci in utile. Un'emorragia di occupazione che sembra inarrestabile. E tutt'altro che rara. A poca distanza dal quartier generale di Hp c'è quello di Yahoo, un'azienda che sta finendo di smaltire duemila licenziamenti, pari al 14% di tutti i suoi dipendenti. Perfino i piccoli e i neonati talvolta licenziano: lo specialista dei giochi online Zynga ha mandato via l'anno scorso 320 persone che rappresentano il 18% dell'organico.

In quanto a "sua maestà" Apple, che molti considerano ancora un modello da emulare nella Silicon Valley, il suo ultimo bilancio riserva una sorpresa. Apple piace ancora alla Borsa, i suoi utili sono in ottima salute, ma solo grazie alla Cina. Dopo un accordo con il più grande operatore telecom della Repubblica Popolare, è scoppiata sul mercato cinese una Apple-mania, con aumenti vertiginosi negli acquisti di iPhone, nonostante il costo molto elevato rispetto ai concorrenti locali o sudcoreani. Bel colpo, che ridà slancio all'azienda fondata da Steve Jobs proprio mentre sembrava appannar-

si la sua vena innovativa. Ma sarebbe pericoloso ignorare che dietro l'exploit cinese non c'è altro di cui rallegrarsi: nei mercati più avanzati, Usa in testa, ci sono segnali di stanchezza dei consumatori negli acquisti di iPhone e di iPad.

La lezione è che non esistono vantaggi competitivi acquisiti per sempre. Perfino aziende adolescenti come Facebook vivono come un incubo il rischio di obsolescenza: il social network ha il vizio genetico di essere nato in un'epoca in cui si usava ancora il personal computer per collegarsi a Internet, mentre oggi i giovani abbandonano in massa i computer e usano prevalentemente gli smartphone. La rivoluzione "architettonica" per passare da un design dei siti computer-centrico ad uno smartphone-centrico, mette a dura prova anche aziende dove l'età media dei manager non raggiunge i trent'anni. La velo-

L'azienda fondata da Bill Gates riduce di un altro 14 per cento la sua forza lavoro

cità del cambiamento è una delle spiegazioni delle ondate di licenziamenti: le imprese hi-tech usano la flessibilità estrema del mercato del lavoro americano per riadattare senza sosta la tipologia dei talenti che impiegano. Un'altra spiegazione, più strutturale, punta verso la teoria della "stagolazione secolare" di Larry Summers: l'idea cioè che rischiamo di entrare in un ciclo dove la spinta alla crescita proveniente dalle innovazioni ha esaurito i suoi effetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 PUNTI




126 mln

IL ROSSO
Amazon ha registrato una perdita di 126 milioni di dollari nel trimestre chiuso il 30 giugno




18.000

IL LICENZIAMENTI
Microsoft licenzia 18 mila dipendenti. Il colpo più duro si concentra sulle attività di Nokia comprate un anno fa



16.000

I NUOVI POSTI ELIMINATI
Il gigante Hp taglia da 11.000 a 16.000 dipendenti, che si aggiungono ai 34.000 posti già eliminati



14%

ITAGLI
Licenzia anche Yahoo che sta finendo di smaltire duemila licenziamenti: il 14% dei suoi dipendenti

ALL'INTERNO

IL CASO

Rivive il mito
del Majestic
l'hotel dei letterati
e delle diplomazie

GIAMPIERO MARTINOTTI



LA CULTURA


Provincetown
il porto franco
dell'America
bohémien

NADIA FUSINI



GLI SPETTACOLI

La Tina Turner
che viene dal Maghreb
"Mi chiamo M'Barka
ma canto Napoli"



Operativi i modelli unificati per l'istanza e la segnalazione certificata di inizio attività

Scia e permessi, tutto in uno

Gli adempimenti edilizi diventano standard e omogenei

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Schemi unici nazionali per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e per la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, adesso le regioni potranno, se del caso, adeguare i moduli nazionali alle singole normative settoriali. E nel ddl di riforma della p.a. è previsto però un nuovo intervento normativo finalizzato a una precisa indicazione dei procedimenti oggetto di segnalazione di inizio attività (si veda altro articolo in pagina). Diventano quindi operativi i modelli unificati approvati a seguito dell'accordo del 12 giugno 2014 siglato tra il governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 (Suppl. ordinario n. 56).


L'effetto, di notevole rilevanza, è quello di procedere a una standardizzazione e omogeneizzazione degli adempi-

menti in ambito edilizio e quindi di mettere a disposizione di ogni comune identici moduli per gli stessi procedimenti. La base giuridica di questo intervento semplificatorio, fortemente richiesto dalle categorie professionali (Cnappe, Consiglio nazionale degli architetti, in testa), risale a uno dei numerosi decreti-legge del governo Monti (il decreto «sviluppo n. 5/2012) che prevedeva l'impegno per il governo ad adottare i moduli semplificati e unificati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui al dpr n. 380/2001, alla legge n. 241/1990 e al dpr n. 160/2010. La disciplina del 2012 stabilisce anche che le regioni debbano adeguare, in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati, di cui all'accordo, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili. Tutto ciò se le regioni, chiamate anche a dare massima diffusione ai moduli, lo ritengano necessario (se non possono semplicemente adottare i moduli nazionali). Saranno poi gli enti locali ad adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'accordo. In sostanza, quindi adesso

starà alle regioni procedere in uno dei due modi previsti dalla legge e successivamente agli enti locali adeguare la modulistica in essere alla nuova pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Infatti i modelli allegati all'accordo del 12 giugno 2014 e adesso in gazzetta hanno delle parti fisse identiche per tutti e delle parti «variabili» che le regioni possono cambiare in relazione alle specifiche normative regionali di settore. I comuni adeguano i propri moduli sostituendoli con quelli approvati. Il varo dei moduli unificati, sotto l'impulso del ministro per la semplificazione Maria Elena Boschi, arriva in contemporanea con la pubblicazione del dl n. 90/2014, in corso di conversione in legge da parte del parlamento, che all'articolo 24 prevede che sia messa a disposizione degli enti locali la stessa documentazione per la richiesta del permesso di costruire e per la presentazione della Scia in ambito edilizio. In particolare il comma 3 dell'articolo 24, rubricato «Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard», stabilisce: «Il governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione

del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese». Nel merito del contenuto dei modelli si tratta nella sostanza degli stessi contenuti già noti fino a oggi: la richiesta (per il permesso di costruire) e la segnalazione (di inizio attività), con le dichiarazioni di prassi e i numerosi allegati, fra cui un rilievo centrale è rappresentato dalla relazione tecnica di asseverazione. Corredata anche da elaborati grafici e fotografie, che deve essere fornita da un professionista abilitato, dalle ricevute di pagamento dei diritti di segreteria e dal documento di identità del richiedente.

—© Riproduzione riservata—



Ampliamenti. Le normative locali che prevedono incrementi di volume maggiorati con la costruzione di appartamenti da affittare

Piani casa rivolti anche al sociale

Dieci Regioni offrono ancora incentivi per l'offerta di abitazioni a canone moderato

PAGINA A CURA DI
Raffaele Lungarella

■ L'ampliamento degli alloggi previsto dal piano casa diventa più conveniente se il costruttore riserva una quota all'affitto a canone moderato. Sono dieci le Regioni che con il **piano casa** hanno investito sull'**edilizia residenziale sociale** (Ers). Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Puglia. Le loro leggi resteranno in vigore almeno per tutto quest'anno; in Lombardia il piano è operativo fino al prossimo 31 dicembre solo per l'Ers.

Queste Regioni hanno finalizzato i premi di volume o di superficie, concessi per incentivare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici, non solo al rilancio dell'edilizia e all'aumento degli standard energetici degli edifici, ma anche ad aumentare il patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale sociale, quelli con cui si può dare una risposta ai bisogni abitativi delle famiglie che vivono in condizioni di disagio economico e sociale.

Formule diverse per i premi

L'importanza attribuita all'Ers nelle singole normative dei piani casa varia da Regione a Regione e sono diversi anche i livelli dei premi e le tipologie degli interventi interessati. Quasi tutte intervengono sia sulla componente pubblica che su quella privata dell'Ers. La sola concessione di diritti edificatori aggiuntivi, in deroga alle previsioni dei piani regolatori, potrebbe risultare una condizione non sufficiente per accrescere il patrimonio di case popolari (si vede articolo a fianco). Per le imprese di costruzioni e le cooperative di abitazioni la convenien-

za a riservare una quota dell'intervento dipende soprattutto dalla percentuale di incremento della volumetria esistente che viene data in premio. Ma è rilevante anche stabilire se la realizzazione dell'edilizia sociale è condizione per ottenere quel premio oppure se essa comporta un premio aggiuntivo rispetto a quello standard; sono due schemi con una diversa forza incentivante. Un ulteriore fattore decisivo per la possibilità o meno di realizzare interventi con una componente di edilizia sociale sta nella previsione di cambiare in residenziale la destinazione d'uso non residenziale di partenza degli edifici da ampliare o demolire e ricostruire.

Nel primo schema possono

20 per cento

Bonus massimo

Vincolato alla riserva di una quota di nuova edificazione all'affitto

rientrare le previsioni della Basilicata e della Liguria. Nei Comuni lucani ad elevata tensione abitativa e in quelli con più di 10 mila abitanti, possono essere promossi, anche su iniziativa privata, programmi integrati e di riqualificazione urbana che riservino a Ers almeno il 40% della volumetria destinata a residenza. Questa percentuale si abbassa al 20% in Liguria, dove, a condizione che si rispetti la riserva di Ers, i Comuni possono permettere la delocalizzazione degli immobili con destinazione non residenziale e la trasformazione a residenza con lo scopo di favorire l'attuazione di programmi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale.


Lo schema a doppia premialità è applicato in Puglia, a seguito delle modifiche introdotte dal piano casa alla legge regionale sulla rigenerazione urbana (Lr 21/2008). La percentuale di incremento del 35% della volumetria degli immobili demoliti (in quanto in contrasto con il contesto in cui si trovano) per essere rilocalizzati in un'altra area, può crescere di un altro 10%, a condizione che almeno il 20% del volume dei nuovi edifici sia destinato ad alloggi sociali.

Fino al 70% in Calabria

Identico meccanismo è applicato anche in Calabria, ma con una doppia percentuale di riserva. Anche lì i privati, oltre ai Comuni stessi, possono promuovere programmi di recupero di aree in cui sono localizzati edifici incongrui, anche non residenziali, premiando con un volume aggiuntivo del 30% la loro demolizione e ricostruzione (anche in altra area), che diventa 35% con il 20% di Ers e 50% se la volumetria per gli alloggi sociali sale al 70%; una percentuale, quest'ultima, elevata, però, a sua volta, "premiata" con la possibilità di trasformare capannoni in case.


Sulla combinazione tra premi di volumetria e trasformazioni delle destinazioni d'uso, punta anche il Lazio. Anche nei Comuni privi di piano regolatore, con interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia è possibile destinare a residenza, con un aumento di volumetria del 30%, gli edifici esistenti con una diversa destinazione a condizione che una quota della nuova volumetria (il 30 o il 35%, in base alla dimensione dell'edificio), diventi Ers.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




La mappa

Le Regioni e la normativa specifica per l'edilizia sociale




Riserva del 40 per cento
Nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli con una popolazione di almeno 10.000 abitanti, la regione promuove interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali

nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.
La Regione sollecita i programmi dei privati con procedure di evidenza pubblica.
Lr 7 agosto 2009, n. 25
Lr 3 dicembre 2012, n. 25



Cambio di destinazione d'uso
Previsto l'aumento della volumetria degli edifici residenziali di proprietà pubblica del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica. Negli edifici privati l'aumento di volumetria del 35% può crescere da

5 a 20 punti percentuali a condizione che si riservi ad edilizia residenziale sociale una percentuale rispettivamente del 20 e del 70% della nuova volumetria. Possibile cambiare destinazione d'uso agli immobili ampliati.
Lr 11 agosto 2010, n. 21




Recupero aree dismesse
Gli interventi realizzati sugli edifici residenziali pubblici localizzati in aree oggetto di riqualificazione urbana possono beneficiare di un aumento di volume del 50 per cento. Gli immobili non residenziali dismessi possono essere ricostruiti

come abitazioni a condizione che il 30% della volumetria sia destinata ad alloggi sociali. Nelle aree urbanizzate possibile trasformare in casa gli uffici non oltre i 10mila mq, riservando almeno il 20% a edilizia convenzionata.
Lr 28 dicembre 2009, n. 19



Quote monetizzate
È possibile delocalizzare e trasformare in residenza, con un aumento di volumetria pari al 35%, gli immobili con destinazione d'uso non residenziale di volume non superiore a 10mila metri cubi, se il 20% viene trasformato in

alloggi sociali da vendere o affittare alle condizioni stabilite dalla convenzione con il Comune. La quota di edilizia residenziale sociale può anche essere monetizzata, versando al Comune il corrispondente valore.
Lr 3 novembre 2009, n. 49




Deroghe ai Prg
Per riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica, i Comuni possono aumentare le previsioni quantitative delle aree di edilizia sociale. In deroga ai Prg, e anche nei Comuni che ne sono sprovvisti, per aumentare l'offerta di alloggi sociali

possono essere trasformati in residenza capannoni e altri edifici per attività economiche, con un aumento di volumetria, a condizione che il 30-35% dell'edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale pubblica.
Lr 11 Agosto 2009, n. 21




Il 2005 data chiave
Per riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica, i proprietari degli alloggi pubblici possono realizzare interventi con un aumento del 40% della volumetria. Gli alloggi devono essere localizzati nei quartieri di edilizia residenziale

pubblica esistenti al 1° marzo 2005, o classificati a fabbisogno acuto, critico ed elevato. Qui è possibile anche trasformare in residenza, con una quota di alloggi sociali, edifici terziari e direzionali non utilizzati.
Lr 16 luglio 2009, n. 13
Lr 13 marzo 2012, n. 4




Coinvolte anche le Asl
Consentiti interventi di demolizione, anche integrale, e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni o degli enti regionali per l'edilizia pubblica (Erap) con ampliamento del 50%

della volumetria esistente. Se la proprietà degli alloggi è delle Erap gli interventi vanno concordati con i Comuni. Possibili interventi anche sugli immobili di proprietà della Regione e delle aziende del servizio sanitario.
Lr 8 ottobre 2009, n. 22




Apertura alle cooperative
Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate alla realizzazione di immobili per l'edilizia economica, convenzionata o agevolata, o la cui dimensione è insufficiente rispetto alla domanda, possono essere promossi, in via straordinaria,

programmi per costruire nuove abitazioni di questo tipo. I progetti possono essere presentati anche da imprese, consorzi e cooperative. La legge è in vigore fino al 31 dicembre 2015
Lr 11 dicembre 2009, n.30



Attenzione alla tecnologia
La volumetria degli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata può essere ampliata entro il limite del 20 per cento, per migliorarne la qualità architettonica e la sicurezza della loro struttura. Per la realizzazione di questi

interventi devono essere utilizzate tecnologie per raggiungere elevati livelli ambientali ed energetici. Nel caso di interventi sugli alloggi di proprietà pubblica non valgono i vincoli di dimensione e tipologia previsti per i privati.
Lr 14 luglio 2009, n. 20



Bonus fino al 45%
Il premio di volumetria viene aumentato di 10 punti percentuali (rispetto al 35% standard) se gli interventi sugli immobili residenziali, all'interno di un programma integrato di rigenerazione urbana, destinano

almeno il 20% della volumetria ricostruita all'edilizia residenziale sociale. Con questo vincolo, anche gli interventi di riqualificazione di aree urbane degradate possono ricevere un premio di volumetria.
Lr 29 luglio 2008, n. 21
Lr 30 luglio 2009, n. 14